
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI

ORIGINALE

ANNO 2026

N. 72 del Reg. Delibere

OGGETTO: RICOGNIZIONE COMPLESSIVA SPESA DI PERSONALE DELL'UNIONE DI COMUNI "TERRE DI CASTELLI, DEI COMUNI ADERENTI E DELL' A.S.P. TERRE DI CASTELLI "GIORGIO GASPARINI" - VERIFICA RISPETTO TETTO DI SPESA DI PERSONALE ANNO 2026.

L'anno 2026, il giorno 23 del mese di luglio alle ore 15:00 presso la Sala Giunta di P.zza Carducci n.3 a Vignola, si è riunita la Giunta dell'Unione Terre di Castelli.

Fatto l'appello nominale risultano:

Partecipante	Presente/Assente
IACOPO LAGAZZI	Presente
FEDERICO ROPA	Presente
GIOVANNI GALLI	Presente
MASSIMO PARADISI	Presente
ENRICO TAGLIAVINI	Presente
MASSIMO GLIELMI	Presente
FEDERICO POPPI	Assente
ANGELO PASINI	Presente

N. Presenti **7** N. Assenti **1**

Assiste il VICE SEGRETARIO **ELISABETTA MANZINI**.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza **IACOPO LAGAZZI** nella sua qualità di **PRESIDENTE DELL'UNIONE** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta dell'Unione adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: RICOGNIZIONE COMPLESSIVA SPESA DI PERSONALE DELL'UNIONE DI COMUNI "TERRE DI CASTELLI, DEI COMUNI ADERENTI E DELL' A.S.P. TERRE DI CASTELLI "GIORGIO GASPARINI" - VERIFICA RISPETTO TETTO DI SPESA DI PERSONALE ANNO 2026.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Premesso che:

- la normativa sulle spese di personale degli enti locali, così come modificata dall'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, disciplina i tetti di spesa di personale introdotti con la legge 296/2006, e precisamente art. 1, comma 557 quater, gli enti soggetti al patto di stabilità e art. 1, comma 562 per gli enti non soggetti al patto;
- l'art.1, comma 557 della legge 296/2006 (come da ultimo sostituito dall'art.14, comma 7 del D.L. 78/2010 convertito con legge n.122/2010) con riferimento agli enti soggetti al patto di stabilità e pertanto i comuni aderenti all'Unione, recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) (abrogato) b) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali"; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali">>;
- il comma 557-bis, del medesimo articolo, prevede che gli enti assoggettati alla disciplina del patto di stabilità interno, computino nell'aggregato della spesa di personale, anche quella relativa alla spesa sostenuta per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;
- l'ulteriore comma 557-ter, definisce il regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto della norma, mentre il comma 557-quater aggiunto dall'art.3, comma 5-bis del D.L. 90/2014, prevede che a valere dall'anno 2014 gli enti assicurino il contenimento della spesa di personale di cui al comma 557, con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- - l'art.16 del DL 113/2016 ha abrogato la lettera a) dell'art.1 comma 557 della Legge 296/2006, ove era prevista, quale azione al concorso degli obiettivi di finanza pubblica "la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e

contenimento della spesa per il lavoro flessibile, razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico". L'intervento del legislatore ha determinato il venir meno del vincolo in parola;

- il comma 562, del medesimo articolo, con riferimento agli enti non soggetti al patto di stabilità tra cui le Unioni di comuni, prevede che le spese di personale (...) non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008;
- l'art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), prevede che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanza pubblica del "pareggio di bilancio" (c.d. obbligo del saldo di bilancio non negativo);

Dato atto che in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 557 quater, della legge n. 296/2006, il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011/2013 per gli enti soggetti a patto di stabilità, e al valore registrato nel 2008 per gli enti non soggetti;

Considerato che per gli Enti facenti parte dell'Area Vasta Unione vi è l'obbligo di considerare nella propria spesa di personale anche la quota di spesa relativa al personale operante presso organismi di varia natura partecipati o facenti capo all'ente come stabilito dall'art. 1, comma 557 bis, L. 296/2006 inserito dall'articolo 76, co. 1, dl. 112/2008 e poi confluito nel comma 557 bis ad opera dell'articolo 14, co. 7 d.l. 78/2010;

Dato atto che sin dall'anno 2011 questo Ente definisce con atto deliberativo della Giunta di Unione la ricognizione complessiva e relativo tetto complessivo di spesa, per tutti gli enti del comparto Unione basandosi su un criterio standard contemplante tutta la spesa di personale di tutti gli Enti;

Dato atto altresì che nel suddetto procedimento di consolidamento della spesa di tutti gli Enti del comparto Unione viene considerata anche la spesa di ASP ente che adotta un bilancio di esercizio di tipo economico secondo schemi civilistici e che non ha, per la natura che gli attribuisce la legge, limitazioni di sorta nelle assunzioni di personale;

Considerato che, in analogia con altre realtà regionali dove risiedono situazioni simili al sistema Area Vasta Unione, anche al fine di definire da una parte un sistema di calcolo confacente alle suddette situazioni simili e dall'altra di attenersi a quanto più volte ribadito dalla Corte dei Conti Emilia Romagna, sin dall'anno 2025 si è provveduto alla modifica delle modalità di calcolo utilizzate sino ad allora;

Valutato che:

- la deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n.14/2011, suggerisce un meccanismo sintetico per calcolare la quota di spesa di personale delle società partecipate, da sommare a quelle degli enti locali partecipanti, basato sulla seguente proporzione: il valore della produzione della società sta alle spese totali del personale della stessa, come il corrispettivo sta alla quota del costo del personale attribuibile all'ente, che è l'incognita da calcolare; modalità confermata da diverse sezioni regionali tra cui Sezione Regionale Emilia-Romagna n.282/2011 e n.490/2012;
- l'art.3, comma 5 del D.L. 90/2014, modifica inoltre il comma 2-bis dell'art.18, "Reclutamento del personale delle società pubbliche" del D.L. 112/2008 e prevede che gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, coordinino le politiche assunzionali dei soggetti di cui al predetto articolo/comma, al fine di garantire anche per gli stessi una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando l'espresso rinvio allo stesso comma 2-bis, nella parte in cui, per aziende speciali, istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali ed alla persona (ex-Ipab) e farmacie, si prevede quale unico vincolo, "l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità dei servizi erogati"; a tal fine la nota congiunta Regione Emilia-Romagna, Anci Emilia Romagna e Legautonomie Emilia-Romagna, prot.184 del 25.09.2014, recita "le ASP appaiono escluse di per sé da specifici vincoli nell'assunzione e nella gestione del personale, mentre continua ad operare l'obbligo per gli enti locali di computare la spesa del personale di tali aziende nella propria spesa di personale", ribadendo quale modalità di calcolo quella indicata dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n.14/2011;

Ritenuto dunque, alla luce di quanto sopra, in analogia con quanto definito nel 2025 con deliberazione di Giunta Unione n. 76 del 7 agosto 2025, computare la spesa di personale dell'Asp sulla base del seguente criterio, coerente con quanto definito dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n.14/2011 e dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo dell'Emilia-Romagna n.490/2012:

- la quota di spesa di personale attribuibile ai comuni (che è l'incognita da calcolare) sta al valore totale della spesa di personale ASP (comprese ex-Ipab) come il totale dei trasferimenti dei comuni all'ASP stanno al totale delle entrate dell'azienda. Il risultato, pari alla quota di spesa di personale da distribuire all'insieme dei comuni, viene ripartito agli stessi in proporzione all'ammontare dei propri trasferimenti sul totale dei trasferimenti dei comuni;

Valutato dunque a seguito di quanto sopra precisato, di approvare la ricognizione del tetto delle spese di personale per l'anno 2026, dando atto che si basa sulle seguenti linee operative complessive:

1. viene utilizzato l'aggregato complessivo delle spese di personale, operando le relative esclusioni, così come esplicitato nella circolare n. 9/2006 del MEF ("aggregato netto spese di personale");
2. ogni comune dovrà aggiungere la quota di "aggregato netto spese di personale" attribuita dall'Unione e dall' ASP Terre di Castelli "G. Gasparini", sulla base dei criteri di ripartizione della spesa, applicando opportuni correttivi laddove ci siano state modifiche nei criteri di ripartizione delle spese che pregiudichino l'omogeneità dei dati confrontati;
3. la quota di spese Asp Terre di Castelli "G. Gasparini" da ripartire sui Comuni viene calcolata utilizzando il metodo sopracitato, come da indicazioni della Corte dei Conti;
4. il tetto complessivo per l'anno 2026 è costituito dalla media dell' "aggregato netto" nel triennio 2011/2013 di tutti i comuni appartenenti all'Unione;

Ritenuto necessario, per ragioni di omogeneità dei dati, in considerazione dell'assorbimento prima da parte dell'Unione poi da parte dell'ASP, del Servizio residenziale per disabili di Montese "Il Melograno" a partire dal 15/9/2015, conteggiare sia per il triennio 2011/2013, che per l'anno 2008, la spesa annuale di personale sostenuta nell'anno 2014 dal comune di Montese, in quanto ultimo esercizio gestito integralmente dal Comune, spesa che tale ente provvederà contestualmente a defalcare dallo stesso triennio di riferimento;

Dato atto che, in considerazione del fatto che le Unioni sono sempre state escluse dai vincoli di finanza pubblica, ex vincoli di patto di stabilità, l'Unione deve rispettare il limite di spesa del personale, calcolato secondo la circolare n. 9/2009 sopra citata, registrato nell'anno 2008;

Ritenuto necessario, al fine di normalizzare la spesa registrata sul 2008, e rendere omogeneo il confronto per calcolare il tetto di spesa dell'ente Unione, conteggiare l'aggregato netto di spesa di personale relativo al Servizio Sociale Professionale, transitato dall'ASP all'Unione dal 1/11/2010, quindi "a regime " dall'anno 2011, per la somma di euro 1.015.693,00 e la spesa annuale di personale relativa al Servizio Inserimenti Lavorativi, transitata dall'ASP all'Unione dal 1/4/2018 e quindi sostenuta dall'ASP fino al 31/3/2018, per la somma annua di euro 143.129,04, defalcando la spesa annuale di personale relativa al Servizio Asili Nido, transitato da Unione a ASP dal 1/9/2018 e quindi sostenuta da Unione fino al 31/8/2018 per la somma annua di euro 1.402.400,50;

Dato atto inoltre che i dati riportati nell'Allegato A sono stati acquisiti dai Responsabili dei servizi finanziari dei Comuni aderenti all'Unione, mentre quelli relativi ai dati di Unione e ASP sono stati acquisiti dal Dirigente della Struttura Finanziaria dell'Ente;

Visto il prospetto Allegato B, relativo alla spesa registrata nel 2008 dall'Unione, elaborato dalla Struttura Servizi Finanziari dell'Unione;

Preso atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è la Dirigente della Struttura Affari Generali, congiuntamente al Dirigente della Struttura Finanziaria che dichiarano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 62/2013, l'insussistenza di potenziali conflitti di interesse nel presente procedimento come da dichiarazione acquisita agli atti;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- lo Statuto dell'Unione Terre di Castelli;
- i relativi pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

Dato atto che la presente deliberazione è coerente con le previsioni contenute nel Documento Unico di Programmazione (NaDUP) 2026/2028;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, quale atto di indirizzo per una corretta gestione del personale, la ricognizione complessiva e relativo tetto complessivo di spesa per il 2026, per tutti gli enti del comparto Unione, così come risulta dall'**Allegato A**), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ricognizione che si basa sulle seguenti linee operative complessive:

- viene utilizzato l'aggregato complessivo delle spese di personale, operando le relative esclusioni, così come esplicitato nella circolare n. 9/2006 del MEF ("aggregato netto spese di personale");
- ogni comune dovrà aggiungere la quota di "aggregato netto spese di personale" attribuita dall'Unione e dall'ASP Terre di Castelli "G. Gasparini", sulla base dei criteri di ripartizione della spesa, applicando opportuni correttivi laddove ci siano state modifiche nei criteri di ripartizione delle spese che pregiudichino l'omogeneità dei dati confrontati;
- la spesa di personale dell'ASP viene computata sulla base del seguente criterio, coerente con quanto definito dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n.14/2011 e dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo dell'Emilia-Romagna n.490/2012: la quota di spesa di personale attribuibile ai comuni (che è l'incognita da calcolare) sta al valore totale della spesa di personale ASP (comprese ex-lpab) come il totale dei trasferimenti dei comuni all'ASP stanno al totale delle entrate dell'azienda. Il risultato, pari alla quota di spesa di personale

da distribuire all'insieme dei comuni, viene ripartito agli stessi in proporzione all'ammontare dei propri trasferimenti sul totale dei trasferimenti dei comuni;

- il tetto complessivo per l'anno 2026 è costituito dalla media dell' "aggregato netto" nel triennio 2011/2013 di tutti i comuni appartenenti all'Unione;

2. di approvare altresì, il tetto di spesa di personale per l'Ente Unione, con riferimento alla spesa registrata nel 2008, in quanto ente non soggetto ai vincoli di finanza pubblica (ex patto di stabilità), normalizzata per le motivazioni riportate in premessa, al fine di rendere confrontabile il dato con il 2026, così come risulta dall'**Allegato B**);

3. di dare atto che la spesa di personale complessiva delle previsioni di bilancio dell'esercizio 2026 di tutti i Comuni dell'area dell'Unione, inclusa la spesa di Unione e ASP Terre di Castelli "G.Gasparini", rientra nei limiti della spesa media registrata nel triennio 2011/2013;

4. di dare atto altresì che la spesa di personale contenuta nella previsione di bilancio per l'esercizio 2026 dell'ente Unione rientra nel limite di spesa registrata nell'anno 2008;

5. di trasmettere il presente atto a tutti i Comuni costituenti l'Unione e all'ASP Terre di Castelli G. Gasparini di Vignola, affinché possano recepirlo all'interno dell'ente.

INDI

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Stante l'urgenza di completare il presente procedimento per consentire agli Enti di aggiornare il PIAO nella parte inerente il fabbisogno del Personale;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
IACOPO LAGAZZI

Il Vice Segretario
ELISABETTA MANZINI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.
